

INDICE

Art. 1 – Oggetto e contenuti del Regolamento	2
Art. 2 – Ambito di applicazione	2
Art. 3 – Finalità	2
Art.4 – Analisi	2
Art. 5 – Localizzazioni	3
Art. 6 – Aree maggiormente idonee all'installazione	5
Art. 7 – Criteri di localizzazione e progettazione di carattere generale nelle aree di progetto	6
Art. 8 – Criteri di localizzazione e progettazione nelle aree maggiormente idonee di attenzione	6
Art. 9 – Criteri di localizzazione e progettazione nelle aree maggiormente idonee neutre	7
Art. 10 – Criteri di localizzazione e progettazione nelle aree preferenziali	8
Art. 11 – Riconfigurazioni	8
Art. 12 – Co-ubicazione	9
Art. 13– Impianti DVB-H	9
Art. 14 – Regime autorizzativo	9
Art. 15 – Provvedimento autorizzativi e istruttoria	9
Art. 16 - certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti	10
Art. 17 – Divieti e deroghe	10
Art. 18 – Impianti mobili	10
Art. 19 – Monitoraggio	10
Art. 20 – Controllo e vigilanza	10
Art. 21 – Sanzioni	10
Art. 22 –Norme generali	10
Art. 23 - Definizioni	11

ART. 1 – OGGETTO E CONTENUTI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, i ponti radio e le trasmissioni in standard DVB-H in conformità a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n° 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici) sul territorio del Comune di Carceri.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a tutte le infrastrutture per gli impianti di telefonia mobile, i ponti radio e le trasmissioni in standard DVB-H.

Si applicano le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001 n° 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici) e di cui al Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n°259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

ART. 3 – FINALITÀ

Il Regolamento ha le seguenti finalità:

- a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- b) minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 riguardante "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz", e successive modifiche;
- c) perseguire l'uso razionale del territorio, tutelando l'ambiente, il paesaggio e i beni naturali in quanto risorse non rinnovabili;
- d) localizzare le strutture per l'installazione di impianti fissi per telefonia mobile, ponti radio e loro eventuali modifiche;
- e) garantire un'adeguata ed efficiente gestione del servizio di telefonia mobile in quanto servizio di pubblica utilità.

ART. 4 – ANALISI DEL TERRITORIO

Nel territorio del Comune di Carceri vi sono le seguenti tipologia di aree:

- 1) "**Aree Sensibili**", sono incluse le strutture di tipo sanitario, assistenziale ed educativo secondo quanto indicato dalla circolare n.12 del 12 luglio 2001 della Regione Veneto. In particolare rientrano in questa categoria:
 - asili;
 - scuole di ogni ordine e grado;
 - ospedali
 - case di cura;
 - parchi e aree per il gioco e lo sport.
- 2) "**aree storiche ed edifici storico-monumentali ed aree pertinenziali**" individua le parti del territorio comunale che, per il carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, portano ad un elevato valore di tutela, rientrano in questa categoria:
 - centro storico;
 - edifici e corti ex art. 10 L.R. 24/85;

- edifici storici e ville venete;

3) “**aree Urbanizzate**”, sono le parti del territorio caratterizzate da l'intensa edificazione (urbanizzazione consolidata)

4) “**aree vincolate e/o tutelate** ” sono quelle soggette prevalentemente a vincolo paesaggistico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), idrogeologico, forestale ed ambientale in genere all'interno della quale nella progettazione degli impianti deve essere posta particolare cautela alle scelte tipologiche e costruttive degli stessi.

ART. 5 LOCALIZZAZIONI

Per una puntuale definizione delle previsioni del Regolamento vengono individuate le seguenti tipologie di localizzazioni:

a) **aree incompatibili:**

b) **aree neutre:**

c) **aree preferenziali:**

a) **Aree incompatibili**

1. Le localizzazioni di nuovi impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio e microcelle sono vietate su edifici e relative pertinenze destinati, anche parzialmente, a:

a) asili nido;

b) scuole di ogni ordine e grado;

c) attrezzature per l'assistenza agli anziani;

d) attrezzature per l'assistenza ai disabili;

e) ospedali e altre strutture adibite alla degenza.

2. Sono altresì vietate le localizzazioni di impianti fissi e mobili per la telefonia mobile e di ponti radio nelle aree di pertinenza degli immobili individuati al comma precedente del presente articolo, intendendosi per area di pertinenza un'area recintata in dotazione esclusiva di tali attrezzature.

3. Le localizzazioni di nuovi impianti fissi e mobili per la telefonia mobile, ponti radio posti su palo o traliccio sono incompatibili:

a) nelle Aree di Rilevante Interesse Ambientale e zone interessate da biotopi (SIC, ZPS e Parchi);

b) negli ambiti soggetti a vincolo idrogeologico;

c) complessi edilizi di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico, così come tutelati dal D.Lgs. n. 42/2004 (ex legge 1089/39);

d) all'interno dei centri storici, così come individuati nella pianificazione urbanistica comunale vigente;

4. Per localizzazione dell'impianto e conseguenti relative distanze, si intende non solo il punto fisico di installazione dell'impianto, ma anche la relativa area di influenza dei campi elettromagnetici generati dall'impianto stesso. Per una corretta e puntuale verifica delle distanze, all'atto di presentazione del progetto dovrà essere presentato idoneo elaborato grafico, con un rilievo delle fasce di vincolo e/o tutela

che determinano le aree incompatibili.

b) Aree neutre

1. Il territorio comunale ove non sono presenti vincoli di tipo ambientale o storico-culturali, aree urbane residenziali, aree agricole ove non emerga una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti viene definito come territorio neutro nel quale l'eventuale realizzazione di nuovi impianti deve essere recepita nel Regolamento.
2. L'eventuale e successiva realizzazione di infrastrutture in queste zone dovrà essere condotta adottando le migliori tecnologie disponibili al momento della presentazione dell'Istanza del titolo abilitativo, oppure della richiesta di nulla-osta preventivo in modo da limitare al massimo le emissioni elettromagnetiche, di ciò dovrà essere fornita specifica documentazione nella relazione di progetto allegato, che dovrà essere asseverata da un tecnico abilitato all'esercizio della libera professione.
3. L'installazione di microcelle avverrà in via prioritaria in aree pubbliche, preferibilmente su strutture quali lampioni, semafori, cartelloni pubblicitari.
5. A seguito di nuove richieste presentate dai gestori nei termini di legge, una volta che siano attuate le previsioni contenute nel Piano o qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di poterli utilizzare per offrire un servizio di copertura ottimale del territorio, all'interno del territorio neutro sono ammesse varianti al Piano, per l'individuazione di nuovi siti idonei a seguito delle specifiche richieste presentate dai gestori. Solo in caso di comprovata e motivata urgenza è ammessa l'installazione di impianti mobili di telefonia mobile in attesa della approvazione del Regolamento.

c) aree preferenziali

Le "Zone Preferenziali", presentano attitudine all'installazione degli impianti. In particolare vengono indicati ambiti territoriali già compromessi dal punto di vista urbanistico-edilizio.

In particolare tali aree sono costituite da zone:

- industriali/produttive,
- commerciali,
- le relative fasce di rispetto delle principali vie di comunicazione,
- zone interessate da impianti tecnologici già preesistenti.

1. I siti idonei per la localizzazione di I.T.M. devono essere fatti sulla base di un attenta valutazione della compatibilità dai punti di vista ambientale, paesaggistico, urbanistico ed architettonico. Tali localizzazioni potranno essere utilizzate per l'insediamento di nuove I.T.M. e/o la rilocalizzazione di quelle già esistenti nel territorio comunale.
2. Nella localizzazione dei siti idonei si è tenuto in considerazione il principio di minimizzazione dell'inquinamento elettromagnetico riguardo alle aree a carattere residenziale.
3. Per la realizzazione di impianti fissi di telefonia mobile e di ponti radio, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni finalizzate a migliorare la compatibilità paesaggistica ed alle modalità di realizzazione dei supporti verticali ed in particolare:
 - a) adottare le migliori tecnologie disponibili al momento della richiesta in modo da limitare al massimo le emissioni elettromagnetiche, di ciò dovrà essere fornita specifica documentazione nella relazione di progetto allegata alla Istanza di autorizzazione o Denuncia di inizio attività (DIA) o comunicazione per gli interventi successivi alla installazione;
 - b) adottare tecnologie costruttive tali da renderle idonee all'eventuale successiva installazione di almeno un'altra I.T.M., anche di gestori diversi, sul medesimo sito;

- c) qualora la localizzazione ricada nelle adiacenze delle zone residenziali ed assimilabili, e si debba necessariamente realizzare un impianto fisso e/o un ponte radio su un edificio, si dovrà posizionarlo sulla sommità degli edifici più alti. L'idoneità della posizione dovrà essere asseverata, con esplicito riguardo alla compatibilità statica della struttura di supporto, da tecnico abilitato. Le antenne andranno, se possibile, rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti per minimizzare la percezione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici o ad uso pubblico;
- d) le antenne devono fare corpo con i loro appoggi. Eventuali sbracci, la cui lunghezza non deve essere superiore a 0,80 m., misurati dal centro del sostegno, possono essere concessi solo qualora venga dimostrata l'impossibilità tecnica di realizzare un'antenna senza sbraccio;
- e) ai fini della mitigazione, per il locale tecnico, posto alla base del sostegno, dovrà essere mascherato mediante specie vegetali autoctone o movimentazione del terreno.

ART. 6 – APPROVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile è approvato con Delibera del Consiglio Comunale conformemente alle norme comunali che disciplinano l'approvazione dei Regolamenti, ha valenza temporale illimitata, potrà essere variato ogni qualvolta l'amministrazione ne ravvisi la necessità.

ART. 7 – CRITERI DI LOCALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE DI CARATTERE GENERALE NELLE AREE DI PROGETTO

Nello stabilire i criteri localizzativi e progettuali per la realizzazione e la modifica di tutti gli impianti di telefonia mobile, i ponti radio e le trasmissioni in standard DVB-H, con particolare attenzione all'inserimento paesaggistico, al fine di preservare il paesaggio urbano e rurale, dovranno essere valutate tutte le soluzioni tecniche possibili al fine di ridurre l'impatto; in particolare nell'individuazione e nella realizzazione dei siti all'interno delle aree di progetto dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- l'adozione di tipologie costruttive tali da renderle idonee all'eventuale successiva installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, sul medesimo sito;
- in contesti non urbanizzati, l'individuazione di siti nei pressi di infrastrutture esistenti quali ad esempio, grandi arterie di trasporto o linee elettriche;
- l'individuazione di siti di minor sensibilità nei confronti dell'impatto visivo dell'impianto rispetto all'intorno. In tal senso si privilegeranno situazioni già caratterizzate da insediamenti di maggiore consistenza volumetrica, rispetto alle quali l'impatto visivo risulterà attenuato in virtù del rapporto dimensionale fra l'antenna e gli elementi edilizi con cui si verrebbe a rapportare;
- il posizionamento, nelle zone urbanistiche omogenee A, B e C, dei sostegni sulla sommità di edifici alti, possibilmente a tetto, in posizione tale da minimizzare la percezione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici o ad uso pubblico anche mediante l'adozione di tipologie di mascheramento delle antenne e degli apparati di rice-trasmissione;
- ogni soluzione che preveda l'utilizzo di strutture di sostegno con possibilità di utilizzazione diversificata come ad esempio impianti di illuminazione pubblica, cartelli a messaggio variabile, compatibilmente con la verifica dell'inserimento armonico delle strutture nel contesto territoriale;
- ogni soluzione tecnica che favorisca l'integrazione paesaggistica delle opere;
- la conservazione e la manutenzione degli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro sia per garantire sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni; la carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto stesso.

Il Regolamento considera controindicato:

- il posizionamento di impianti entro giardini e/o pertinenze di edifici in zone di edificazione di limitata altezza, in lotti di intervento all'interno dei quali l'inserimento del manufatto risulti fuori scala ed incombente, diventando elemento dominante rispetto all'impianto insediativo esistente, tale cioè da modificare significativamente l'aspetto dell'ambito in cui va ad inserirsi;
- l'installazione di pali o tralicci con sbracci o con ballatoi;
- il posizionamento di impianti visibili nel contesto di edifici e di luoghi di importanza storico culturale.

ART. 8 – CRITERI DI LOCALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE NELLE AREE IDONEE DI ATTENZIONE

Al fine dell'individuazione all'interno di un'area idonea all'installazione del luogo o struttura, sulla quale progettare l'installazione del nuovo impianto deve seguire il seguente percorso valutativo:

1. in via prioritaria l'installazione è preferita su appoggi esistenti. L'installazione su pali e tralicci di nuova installazione è consentita dopo aver dimostrato l'impossibilità di realizzare la nuova struttura su edifici esistenti di elevata altezza rispetto quelli circostanti, su serbatoi d'acqua, sili, impianti di illuminazione pubblica, cartelli a messaggio variabile o altre infrastrutture ritenute idonee;
2. l'installazione su edifici è preferibile su edifici di elevata altezza rispetto i circostanti e a tetto;
3. è fortemente controindicato l'impianto di tralicci o pali da terra in aree residenziali densamente abitate.

Una volta individuato il tipo di struttura e la sua collocazione nell'area di localizzazione, in fase di progettazione si deve porre particolare cura ai seguenti criteri progettuali:

- la percezione visiva dell'impianto deve essere minimizzata rispetto tutte le alternative localizzative e progettuali possibili;
- l'infrastruttura deve essere tale da minimizzare la percezione visiva delle antenne e dei relativi appoggi. Le antenne devono fare corpo con la struttura eliminando gli sbracci;
- l'impianto non deve essere visibile dai coni visivi di particolare valore paesaggistico. E' preferibile il mascheramento delle antenne con particolari soluzioni tecnico-progettuali;
- si deve valutare il migliore inserimento paesaggistico di tutti gli elementi tecnici posti ai piedi dei sostegni. Il possibile mascheramento o schermo protettivo potrà essere costituito da specie vegetali autoctone o mediante movimentazione del terreno, oppure mediante la realizzazione di elementi tecnici interrati in uno stile architettonico adeguato all'ambiente circostante. E' preferibile l'utilizzo di apparati indoor;
- i nuovi impianti devono essere realizzati con le migliori tecnologie disponibili ai fini della riduzione dell'ingombro degli apparati tecnici, del numero e della dimensione delle antenne utilizzate, le tipologie costruttive adottate devono, in via preferenziale, rendere possibile l'installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, nel medesimo sito;
- al fine di armonizzare la parte visibile degli impianti si devono usare materiali e cromatismi che permettano di mimetizzare l'impianto o di integrarlo rispetto i materiali ed i cromatismi che costituiscono l'edificio di installazione;
- devono essere prese in considerazione tutti gli accorgimenti progettuali che permettano di eliminare le disarmonie dimensionali rispetto le proporzioni che esistono nel paesaggio. Pertanto, nel caso di applicazione su edifici esistenti, dovrà essere valutato e giustificato il rapporto dimensionale tra l'altezza del manufatto e l'altezza dell'edificio. La progettazione sul tetto degli edifici deve estendere le linee verticali degli edifici;
- le antenne vanno armonizzate con le linee salienti degli edifici;

- la progettazione deve tener conto del ritmo e delle linee verticali degli edifici, dei paesaggi e delle infrastrutture verticali esistenti.

ART. 9 – CRITERI DI LOCALIZZAZIONE E PROGETTAZIONE NELLE AREE IDONEE NEUTRE

Al fine dell'individuazione all'interno di un'area idonea neutra del luogo o struttura sulla quale progettare l'installazione del nuovo impianto si deve seguire il seguente percorso valutativo:

1. in via prioritaria l'installazione è preferita su appoggi esistenti. L'installazione su pali e tralicci di nuova installazione è consentito dopo aver dimostrato l'impossibilità di realizzare la nuova struttura su infrastrutture preesistenti.
2. nel caso di installazione di un palo/traliccio è preferibile la sua collocazione vicino ad infrastrutture di trasporto, in ambienti già perturbati dall'attività umana, comunque preferibilmente lontano da abitazioni.

Una volta individuato il tipo di struttura e la sua collocazione nell'area di localizzazione, in fase di progettazione si deve porre particolare cura ai seguenti criteri progettuali:

1. la percezione visiva dell'impianto deve essere minimizzata rispetto in particolare dai luoghi di pubblico accesso;
2. le antenne devono fare corpo con la struttura eliminando gli sbracci;
3. è preferibile l'occultamento dei locali tecnici tramite mascheramento o schermo protettivo realizzato utilizzando, ad esempio, specie vegetali autoctone;
4. è controindicato l'utilizzo di ballatoi;
5. i nuovi impianti devono essere realizzati con le migliori tecnologie disponibili ai fini della diminuzione del numero delle antenne utilizzate;
6. le tipologie costruttive adottate devono in via preferenziale rendere possibile l'installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, nel medesimo sito.

Al fine dell'individuazione all'interno di un'area idonea con presenza di vincolo del luogo o struttura sulla quale progettare l'installazione del nuovo impianto si deve seguire lo stesso percorso valutativo seguito per le aree idonee neutre.

ART. 10 – CRITERI DI PROGETTAZIONE NELLE AREE IDONEE PREFERENZIALI

Una volta individuato il tipo di struttura e la sua collocazione nell'area di localizzazione, in fase di progettazione si deve porre particolare cura ai seguenti criteri progettuali:

1. la percezione visiva dell'impianto deve essere minimizzata rispetto in particolare dai luoghi di pubblico accesso;
2. le antenne devono fare corpo con la struttura eliminando gli sbracci;
3. le tipologie costruttive adottate devono in via preferenziale rendere possibile l'installazione di altri impianti, anche di gestori diversi, nel medesimo sito.

ART. 11 – RICONFIGURAZIONI.

Sono consentite le riconfigurazioni delle infrastrutture per telefonia mobile esistenti nelle modalità di seguito riportate a seconda della zona in cui esse ricadono:

- Aree incompatibili: non sono ammesse riconfigurazioni alle infrastrutture per telefonia mobile esistenti.
- Aree neutre: sono ammesse le riconfigurazioni alle infrastrutture per telefonia mobile esistenti senza aumento del numero di antenne; è consentita l'installazione di parabole per il collegamento in ponte radio, in fase di progettazione dovranno essere adottati i criteri di cui alle presenti norme.
- Aree Preferenziali: sono ammesse le riconfigurazioni alle infrastrutture per telefonia mobile esistenti con aumento del numero di antenne; è consentita l'installazione di parabole per il collegamento in ponte radio, in fase di progettazione dovranno essere adottati i criteri delle presenti norme.

ART. 12 – CO-UBICAZIONE

La collocazione di un nuovo gestore su un infrastruttura per telefonia mobile esistente è equiparata ad una riconfigurazione e pertanto è disciplinata, a seconda della zona, ai sensi dell'art. 11 – Riconfigurazioni delle presenti norme.

ART. 13 – IMPIANTI DVB-H

E' consentita l'installazione di impianti per la trasmissione in standard DVB-H su tutti i siti esistenti ad esclusione di quelli ricadenti in aree incompatibili; in fase di progettazione dovranno essere adottati i criteri localizzativi e progettuali della zona in cui il sito ricade.

ART. 14 – REGIME AUTORIZZATIVO

Il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile, ponti radio e trasmissioni in standard DVB-H, e la riconfigurazione di quelli esistenti è disciplinata secondo quanto prescritto Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n° 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche".

Nel caso di installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, per il rilascio dell'autorizzazione è sufficiente la denuncia di inizio attività così come previsto dal Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n° 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", Art. 87 - Procedimenti autorizzativi relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici.

ART. 15 – PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO ED ISTRUTTORIA

L'installazione, la riconfigurazione e la modifica degli impianti per la telefonia mobile, i ponti radio e per le trasmissioni in standard DVB-H è soggetta al rilascio del provvedimento autorizzativo da parte dell'Ufficio tecnico nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

Per ogni nuova installazione in area pubblica dovrà essere predisposta apposita deliberazione di presa d'atto della Giunta Municipale.

Per i siti di progetto che abbiano influenza sulle aree soggette a vincolo ambientale dovranno essere preventivamente acquisiti i relativi nulla osta e autorizzazioni ai sensi della normativa vigente.

Per i siti di progetto ricadenti all'interno delle fasce di rispetto stradale dovrà essere acquisito il preventivo nulla osta dell'ente proprietario della strada stessa.

L'Ufficio tecnico, tramite il responsabile del procedimento, verifica la conformità dell'intervento al

decreto legislativo 1° agosto 2003 n°259, al presente Regolamento comunale delle installazioni, nonché acquisisce il parere del settore Edilizia Privata in ordine alla conformità dell'intervento con le presenti norme, il Regolamento edilizio comunale e con le Norme tecniche operative del Regolamento degli Interventi.

Sono fatti salvi gli eventuali altri atti di assenso di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, alla tutela della salute o alla tutela del patrimonio storico-artistico. In particolare ogni procedimento amministrativo riguardante l'installazione di un nuovo impianto, dovrà essere accompagnato, ove necessario, da apposito documento di VINCA ai sensi della DGRV n.2299/2014.

Il gestore è tenuto a presentare all'Ufficio Tecnico contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

Gli atti autorizzativi in corso per l'installazione, la riconfigurazione e la modifica degli impianti per la telefonia mobile, i ponti radio e per le trasmissioni in standard DVB-H, dopo l'approvazione del presente Regolamento, al fine della salvaguardia, dovranno adeguarsi a quanto previsto dal presente Regolamento.

ART. 16 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI

Il gestore è tenuto a presentare al settore urbanistica, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione presentato dal Direttore dei Lavori attestante la conformità dell'impianto al progetto autorizzato.

ART. 17 – DIVIETI E DEROGHE

Non può essere autorizzata l'installazione di impianti in siti e in aree in contrasto con il presente Regolamento.

In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, il Comune potrà assentire l'installazione di microcelle o impianti provvisori in deroga alle incompatibilità del presente regolamento.

Art. 18 – IMPIANTI MOBILI

L'attivazione di impianti mobili per la telefonia mobile potrà avvenire in tutto il territorio comunale al fine di sopperire, in via temporanea, ad eventi straordinari e per poter comunque garantire lo svolgimento del servizio di telefonia mobile, per tanto tali impianti potranno insistere su un medesimo sito, e nel suo immediato intorno, per un periodo non superiore a 180 giorni. Tali impianti dovranno per quanto possibile armonizzarsi con il contesto ambientale e in ogni caso non dovranno essere fonte di pericolo e/o costituire elemento di intralcio per la circolazione veicolare e pedonale. L'attivazione dell'impianto è ammessa previa la presentazione di Istanza di autorizzazione e previa acquisizione dai pareri vincolanti da parte dell'A.R.P.A.V. e dell'A.U.L.S.S..

L'attivazione di impianti mobili per la telefonia mobile, che prevedano l'installazione di I.T.M. per un periodo uguale od inferiore a 15 giorni, potrà avvenire su tutto il territorio comunale e sarà soggetto a comunicazione preventiva, da parte dei Gestori, al Comune, all'A.R.P.A.V. ed all'A.U.L.S.S. territorialmente competente. La denuncia dovrà essere corredata dalle caratteristiche tecniche dell'impianto e dalla certificazione, da parte del gestore, attestante la conformità dell'impianto ai limiti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche.

ART. 19 – MONITORAGGIO

Il Comune di Carceri potrà effettuare delle periodiche campagne di misura del campo elettromagnetico al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi di minimizzazione dell'esposizione della popolazione.

In occasione di nuove installazioni o di riconfigurazioni di impianti esistenti il Comune potrà effettuare

delle puntuali misure del campo elettromagnetico al fine di verificare la corrispondenza della documentazione di progetto con i valori misurati.

Inoltre informa costantemente la cittadinanza tramite i mezzi ritenuti maggiormente idonei con cadenza annuale sui valori di campo elettromagnetici registrati in fase di monitoraggio.

ART. 20 – CONTROLLO E VIGILANZA

L'amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001 n. 36, avvalendosi dell'ARPAV.

Il Comune esercita le proprie competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Municipale nonché dell'Arpav e del personale comunale preposto.

Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento dell'ente, può accedere agli impianti e richiedere ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari ad espletare le funzioni di vigilanza.

ART. 21 – SANZIONI

Nel caso di accertato superamento dei limiti di emissione stabiliti dalla normativa vigente nella gestione degli impianti l'Amministrazione Comunale potrà adottare, in relazione alla gravità dell'infrazione segnalata e con adeguata motivazione, un provvedimento di sospensione dell'attività in forza delle competenze del Sindaco in materia di igiene e sanità pubblica. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge 36/2001 e dai relativi decreti di attuazione.

Per quanto riguarda gli aspetti urbanistico-edilizi il regime sanzionatorio è definito dal D.P.R. n° 380/2001 e s.m.i. Per quanto riguarda gli aspetti ambientali-paesaggistici il regime sanzionatorio è definito dal D. Lgs n°42/2004 e s.m.i.

Per quanto riguarda gli aspetti sanitari il regime sanzionatorio è definito dalla Legge n°36/2001.

ART. 22 - NORME GENERALI

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia vigente, che risulti in contrasto con il Regolamento, è sostituita con quanto previsto dal presente.

Per quanto non specificamente previsto dal Regolamento, si applicano le prescrizioni contenute nello strumento urbanistico comunale vigente, nei piani attuativi, nel Regolamento edilizio e negli altri regolamenti comunali vigenti

A decorrere dall'adozione del Regolamento e sino all'entrata in vigore dello stesso, il Sindaco, o il diverso organo competente ai sensi dello Statuto comunale, può sospendere, con provvedimento motivato da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle Istanze relative ad I.T.M. che siano in contrasto con le indicazioni del Regolamento..

ART. 23 DEFINIZIONI

Ai fini della corretta applicazione del presente Regolamento, si riportano le seguenti definizioni.

- a) "Regolamento": il Regolamento di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile;
- b) "infrastrutture per la telefonia mobile": l'insieme di tutti gli apparati che vengono localizzati sul territorio per garantire il servizio di telefonia mobile, tra i quali ricadono gli impianti fissi e mobili per telefonia mobile, i ponti radio, le microcelle, etc;

- c) “impianto fisso per telefonia mobile” (I.T.M.): la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza;
- d) “impianto mobile per la telefonia mobile”: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a 180 giorni consecutivi;
- e) “ponte radio”: l'apparecchiatura accessoria necessaria, in una data postazione, ad assicurare il collegamento fisso punto-punto a servizio della telefonia mobile e fissa;
- f) “microcella”: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, di dimensioni ridotte e potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 5 Watt;
- g) “esposizione”: la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale. Nello specifico si considerano solo le esposizioni ai campi elettromagnetici ad alta frequenza;
- h) “limite di esposizione”: il valore di campo elettromagnetico definito ai fini della tutela della salute che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;
- i) “valore di attenzione”: il valore di campo elettromagnetico che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici, lavorativi e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate (oltre le 4 ore consecutive);
- j) “obiettivi di qualità”:
- i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
 - i valori di campo elettromagnetico, definiti dallo Stato ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi, da calcolarsi o misurarsi all'aperto, nelle aree intensamente frequentate (oltre le 4 ore continuative);
- k) “esposizione della popolazione”: ogni tipo di esposizione ai campi elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
- l) “Gestore”: soggetto che gestisce reti di telefonia mobile sia ad uso pubblico che privato
- m) Istanza di autorizzazione: è l'istanza che consente l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici superiori a 20 Watt e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate. L'autorizzazione viene rilasciata dal comune previo accertamento, da parte dell'ARPAV (Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo [14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36](#), della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata [legge 22 febbraio 2001, n. 36](#), e relativi provvedimenti di attuazione). L'istanza dovrà essere compilata conformemente al modello A dell'allegato n. 13 al D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.;
- n) Denuncia di inizio attività (DIA): è la denuncia da utilizzare nel caso di installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie inferiori a 20 Watt su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 87 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i. nonché di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo. La DIA dovrà essere compilata conformemente al modello B di cui all'allegato n. 13 dello stesso D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.;
- o) Comunicazione (modifica art. 87 legge 259/03): è la procedura che consente di ridurre gli

adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo 87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti, nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati. Gli impianti con queste caratteristiche sono soggetti a comunicazione all'ente locale e all'organismo competente al fine di effettuare i controlli di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed è da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto. La comunicazione dovrà essere compilata conformemente al modello B di cui all'allegato n. 13 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i. opportunamente adattato a cura del soggetto proponente.

- p) Installazione in co-siting di un nuovo impianto da parte di gestore diverso rispetto a quello già autorizzato.